Comune di Forlì

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 20 del 6 Giugno 2022

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA – GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 31.05.2022 - AVENTE AD OGGETTO: "2° INTEGRAZIONE DELLA PTFP 2022-2024 – PIANO ASSUNZIONI 2022 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANNO 2021"

L'anno 2022 il giorno 6 del mese di Giugno alle ore 11.30, si è riunito, su convocazione informale del Presidente, a mezzo audiovideoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da:

- Dott. Andrea Fantini, Presidente, presente
- Dott. Francesco Morini, Revisore, presente
- Rag. Massimo Meloni, Revisore, presente

Il Collegio dei Revisori

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 1) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta di cui in epigrafe

Esperiti i necessari approfondimenti, anche con la collaborazione ed i contributi offerti dalla Dott.ssa Maria Pompea Rossini Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi, in precedenti incontri e con la Dott.ssa Elisa Tagliaferri del Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 136 del 20/12/2021 avente ad oggetto "Artt. 151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2024 - nota di aggiornamento – approvazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 137 del 20/12/2021 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 5/01/2022 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione";
- le deliberazioni della Giunta Comunale nr. 399/2021 e nr. 87/2022, con la quale è stato approvato il Piano triennale di Fabbisogno di personale 2022-2024 – Piano Assunzioni 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 430/2020 di approvazione della macrostruttura comunale, come da ultimo modificata con Deliberazioni n. 380/2021 e 87/2022;

Visti:

- l'art. 91 c. 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede che: "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 1 c. 557 della L. 296/2006 il quale dispone che: " Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l' art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 che stabilisce che: "Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"
- l'art. 9 c.28 D.L. 78/2010 il quale limita la spesa complessiva per le forme flessibili di lavoro al tetto massimo pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, come modificato dalla L. nr. 8/2020 di conversione del D.L. nr. 162 del 2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- in data 27/04/2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 il decreto 17 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con effetti a decorrere dal 20/04/2020;

Tenuto conto che in base alla suddivisione dei comuni in 9 fasce demografiche prevista nel predetto decreto, il Comune di Forlì rientra nella fascia demografica g), per la quale il valore soglia corrispondente è pari al 27.6%;

Dato atto che:

- il Comune di Forlì ha optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e ha in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da TARI corrispettiva e la relativa spesa;
- ai sensi della circolare della Funzione Pubblica del 13/5/2020, la predetta entrata va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia;
- ALEA ha trasmesso l'importo delle entrate TARI del Comune di Forlì, suddividendo, sulla base dei dati anagrafici dei residenti e non residenti del territorio comunale, i valori dei PEF approvati con deliberazioni del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 8/2019, n. 29/2020 e n. 36/2021 per gli anni 2019, 2020, 2021;

Precisato che:

- con deliberazione G.C. n. 87/2022 era stata disposta la sola copertura delle posizioni resesi vacanti, rinviando la valutazione delle richieste di potenziamento avanzate dai dirigenti all'aggiornamento delle capacità assunzionali dell'ente, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021;

- in esito all'analisi effettuata in collaborazione con il Servizio Economico Finanziario e Tributi, prendendo a riferimento i dati relativi al rendiconto dell'anno 2021, il rapporto tra "la spesa del personale" rispetto alla "media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE" risulta pari al 24,65%, come riportato nell'allegato B;
- con comunicazione istruttoria del 05/05/2022, la G.C., dopo aver analizzato le richieste di potenziamento avanzate dai Servizi, ha disposto di procedere alla copertura delle figure professionali necessarie per far fronte alle emergenze, previa verifica della sostenibilità finanziaria;
- in esito a tali verifiche sono state individuate nr. 16 potenziamenti da inserire nella presente integrazione del Piano Assunzioni 2022;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 5 c.1 del predetto DM il Comune di Forlì, collocandosi al di sotto del valore soglia di riferimento, può aumentare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il limite massimo ed assoluto di spesa pari ad € 3.623.947,80 per il triennio 2022-2024 (all. B), fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di riferimento (27.6%);
- tale incremento, ai sensi dell'art. 7 del DM, non rileva ai fini della verifica dei limiti di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006, che rimangono comunque vigenti;

Precisato che:

- il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali comporta, per gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia individuato dal decreto, il superamento della regola storica del turn over, in quanto vengono definiti i nuovi limiti assunzionali in riferimento al suddetto rapporto tra spesa di personale e entrate correnti;
- conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012 ("le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over"), deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria;

Richiamato:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/01;
- le linee guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione approvate con il Dm 8 maggio 2018 e pubblicate in G.U. n. 173 del 27/07/2018, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani triennali di fabbisogno di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 165/2000;

Preso atto che:

- dopo le modifiche normative apportate con il D. Lgs. 75/2017, la dotazione organica è una conseguenza dei fabbisogni di personale e non più un loro presupposto;
- il Piano Triennale determinerà una nuova dotazione organica espressa in termini di spesa, calcolata su base annua, che non potrà essere superiore alla "spesa potenziale massima" del personale definita dal limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557, della L. 296/2006;

Verificato che l'ente ha rispettato tutti i presupposti giuridici ed economico - finanziari per poter procedere ad assunzioni in quanto:

- ha approvato, con Deliberazione di G.C. n. 399/2021, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e delle Linee Guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione approvate con il DM 8 maggio 2018, che è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica in data 22/11/2021;
- ha approvato, con Deliberazione di G.C. n. 87/2022, l'integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 – Piano Assunzioni 2022, che è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30/03/2022;

- ha effettuato la rilevazione delle eccedenze di personale nell'ambito dell'istruttoria propedeutica alla definizione del suddetto piano, dalla quale non sono emerse eccedenze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. 165/2001;
- è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022, di cui all'art. 48 c.1 del D.lgs. 198/2006, con deliberazione di G.C. n. 489 del 18/12/2019;
- non ha vincitori non assunti delle proprie graduatorie in vigore;
- ha rispettato il vincolo imposto dall'art. 1 c. 557 quater della L. 296/2006, in quanto come si evince dalle relazioni dei Revisori dei Conti dell'ultimo consuntivo approvato e da quelle allegate al bilancio di previsione 2021-2023 la spesa di personale rispetta il valore della media del triennio 2011-2013 (pari ad Euro 29.904.767,58);
- ha rispettato il tetto di spesa imposto dall'art. 9 c. 28 del D.l. 78/2010 sopra richiamato sul lavoro flessibile;
- ha approvato, in data 05/01/2022, il Piano Esecutivo di Gestione assolvendo all'obbligo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;
- ha approvato in data 20/12/2021 il bilancio di previsione 2022-2024, che è stato inviato con esito positivo, nei termini previsti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.M. del Ministero delle Economie e delle Finanze del 12/05/2016 e dell'art. 9 del D.L.113/2016, conv. In L. 160/2016;
- è stato rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti nei confronti della Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008;

Vista la proposta di integrazione dei fabbisogni del Piano Assunzioni anno 2022 contenuta negli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione:

- Allegato A) – Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2022 - 2024 –2° integrazione;
- Allegato B) – Calcolo capacità assunzionali ai sensi del DM attuativo dell'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 - aggiornamento;
- Allegato C) – Fonti di Finanziamento anni 2022 – 2024 – 2° integrazione;

Richiamate le deliberazioni di G.C. inerenti il piano dei fabbisogni 2020-2022 e 2021-2022, nr. 161/2020, nr. 343/2020 e nr. 43/2021 e nr. 240/2021, in riferimento alle quali si conferma la volontà ivi già espressa di avvalersi dell'istituto della stabilizzazione ex art. 20 c. 1 del D.lgs. 75/2017, come da ultimo modificato dal D.L. 183/2020, convertito, con modificazioni, in L. nr. 21/2021, per la copertura della posizione di personale ausiliario dei nidi d'infanzia, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e accertamento di idoneità alla mansione;

Ritenuto pertanto di:

- autorizzare l'avvio della procedura di stabilizzazione diretta ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D. Lgs. 75/2017 per nr. 1 posto, programmato con il presente atto, in qualità di Collaboratore Socio Assistenziale Culturale - Cat. B/B1, posizione di lavoro di Operatore Sociale Educativo;
- definire i seguenti criteri di priorità al fine di determinare l'ordine per l'assunzione in ruolo nel caso in cui il numero dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. a), b) e c) del Decreto citato sia superiore ai posti disponibili, ovvero:
- essere in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, come stabilito dall'art. 20 c.12, ossia al 22/06/2017;
- aver maturato un maggior numero di giorni di servizio come Collaboratore Socio Assistenziale Culturale - Cat. B/B1, posizione di lavoro di Operatore Sociale Educativo nei nidi e scuole d'Infanzia del Comune a conclusione dell'anno scolastico 2021 – 22;

Dato atto infine che:

- sono confermate tutte le procedure previste nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 399/2021 e nr. 87/2022, con evidenza delle coperture effettuate (Allegato A);

- restano confermate tutte le procedure di assunzione a tempo indeterminato previste nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 343/2020, 43/2021 e 240/2021 relative all'anno 2021;
- la previsione relativa agli anni 2023 e 2024 si limita a garantire il turn over del personale e sarà oggetto di revisione nell'ambito dei prossimi Piani triennali di programmazione del fabbisogno del personale, anche in riferimento all'andamento della spesa di personale determinata a consuntivo;

Evidenziato che il presente piano occupazionale trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024, approvato con Deliberazione di C. C. nr. 137/2021, e che come precisato nell'allegato A, il costo delle nuove assunzioni programmate rispetta le disponibilità finanziarie dettagliate nell'allegato C;

Dato atto dell'informativa alle OOSS e RSU circa i contenuti dalla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 6 del DL 80/2021 con cui è stato istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che, tra l'altro, deve definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;

Precisato che, sulla base della proposta delle Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di prossima emanazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, si desume che il Piano di Programmazione Triennale del fabbisogno di personale (PTFP) sarà assorbito nella Sezione 3 del PIAO – Organizzazione e Capitale umano;

Ritenuto procedere comunque all'approvazione di questa seconda integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno in corso, rilevandosi l'urgenza in particolare di accelerare le procedure di copertura dei posti programmati con il presente atto;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.18-08-2000, n.267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
– di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse Umane;
– di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

ACCERTATO

il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti, nonché il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla PROPOSTA DI DELIBERA – GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 31.05.2022 - AVENTE AD OGGETTO: "2° INTEGRAZIONE DELLA PTFP 2022-2024 – PIANO ASSUNZIONI 2022 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANNO 2021"

Invita

gli incaricati del Servizio Economico Finanziario e Tributi a procedere alla trasmissione del presente verbale agli Organi competenti.

Alle ore 13.10 viene sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Andrea Fantini, Presidente FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Francesco Morini, Revisore FIRMATO DIGITALMENTE

Rag. Massimo Meloni, Revisore FIRMATO DIGITALMENTE